

## Norme & Tributi Diritto dell'economia

# Operazioni transfrontaliere con procedimenti più chiari

### Società

Il Dlgs 88/2025 ha indicato con maggiore precisione i documenti da predisporre

L'operazione non deve pregiudicare i diritti statali o di altre amministrazioni

Pagina a cura di  
**Angelo Busani**

La normativa sulla fusione transfrontaliera (quella cui partecipano società con sede nell'Unione europea) e sulla fusione internazionale (quella cui partecipano società con sede al di fuori dell'Unione europea), introdotta dal Dlgs 88/2025 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 143 del 27 giugno 2025 ed entrato in vigore il 27 luglio) per risolvere elementi di incertezza che erano stati rilevati nelle prime letture della nuova normativa e delle prime sue applicazioni pratiche.

Gli emendamenti non introducono sul procedimento da svolgere; ne agevolano però il compimento perché meglio precisano, in particolare, la documentazione da predisporre per il caso in cui una società italiana venga incorporata in una società straniera; e prevedono che semplificano la gestione dei documenti che siano imperfetti o prodotti all'estero a supporto dell'incorporazione di una società straniera in una società italiana.

### Il procedimento

Per effettuare una fusione transfrontaliera o internazionale che coinvolge una società italiana occorre innanzitutto svolgere una fase preparatoria in cui vengono predisposti i documenti occorrenti per addivenire alla decisione dei soci di approvazione dell'operazione di fusione transfrontaliera, vale a dire:

- il progetto comune di fusione, che deve essere identicamente approvato dall'altra società partecipante all'operazione;
- la relazione dell'organo amministrativo che è diretta, a illustrare la fusione ai soci e ai lavoratori;
- se l'operazione prevede un cambio, la relazione sulla congruità del rapporto di cambio tra le azioni/quote della società incorporata e quelle della società incorporante.

Si procede poi all'adozione della decisione dei soci avente a oggetto l'approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, dopo la quale è previsto che una competente autorità operante in ciascuno dei Paesi la cui legge disciplinano le società partecipanti all'operazione (in Italia è il notaio) emetta una certificazione (il cosiddetto "certificato preliminare") attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione, affinché vi sia la certezza che, in ogni ordinamento, sia stato effettuato tutto ciò che la legge richiede per portare a compimento l'operazione.

In ultimo, vi è la stipula dell'atto pubblico di fusione cui fa seguito, ad opera della competente autorità operante nel Paese "di destinazione" (in Italia è sempre il notaio) e,

cioè, in quello la cui legge disciplina la società incorporante (per il principio che il controllo finale compete al Paese ove è posta in essere l'operazione "in entrata"), l'emanazione dell'attestato di eseguito controllo di legalità (il cosiddetto "certificato definitivo"), finalizzato a dare efficacia all'operazione.

### Il progetto comune

Il contenuto del progetto di fusione transfrontaliera o internazionale è abbastanza simile a quello disposto dal Codice civile per la fusione domestica (l'unica differenza rilevante è che il progetto deve contenere i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il caso di recesso), salvo che per il caso in cui una società italiana venga incorporata in una società straniera.

In quest'ultima ipotesi, infatti, il progetto deve indicare se la società italiana ha percepito, nei cinque anni anteriori alla pubblicazione del progetto, benefici pubblici o benefici pubblici localizzati precisandone in caso positivo, l'entità e i soggetti che li hanno erogati (in caso di fusione internazionale il periodo di osservazione dei benefici pubblici localizzati concerne quelli percepiti nei dieci anni anteriori).

Infatti, la normativa in tema di fusione cross-border prescrive una particolare attenzione al fatto che l'operazione di fusione, da un lato, non pregiudichi i crediti vantati dallo Stato o dalle altre amministrazioni pubbliche e dall'altro, non si avvii nella direzione di misure di sostegno che potrebbero essere collegate al territorio di destinazione.



### SCRITTURE CONTABILI, QUANDO SCATTA LA PRESCRIZIONE

La Cassazione (sentenza 23 luglio, n. 26998) ha chiarito che i termini per la prescrizione decorrono, per la distru-

zione, dal momento in cui le scritture contabili sono state distrutte (reato istantaneo) mentre per l'occultamento (reato permanente) dalla conclusione dell'accertamento tributario

### Tempi e controlli

#### Rilascio entro 30 giorni

Il certificato preliminare deve essere rilasciato dal notaio "senza indugio" e comunque, di regola, entro 30 giorni dalla richiesta

#### Verifiche

Il notaio deve verificare in particolare:

- l'iscrizione nel Registro imprese italiano della decisione

dei soci di approvare il progetto di fusione transfrontaliera e il decorso del termine per l'opposizione dei creditori;

- l'adempimento delle norme sul coinvolgimento dei lavoratori;
- se la società incorporata è italiana, l'assolvimento dell'obbligo di dimostrare di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti

# Il controllo preliminare attesta la correttezza di tutti gli atti preparatori

### L'atto

Scatta al notaio verificare l'assenza di elementi ostativi di scopi fraudolenti

### Angelo Busani

La normativa in tema di certificato preliminare (la procedura per la sua emanazione, il suo contenuto e i controlli che debbono essere effettuati al fine del suo rilascio) è senz'altro una delle peculiarità più rilevanti della normativa in tema di fusione transfrontaliera.

Rispetto alla mancanza di disposizioni in tal senso nel vigore della normativa anteriore al Dlgs. 19/2023, è stata anzitutto introdotta la novità secondo cui il certificato preliminare inerente alla società italiana partecipante alla fusione cross-border deve essere richiesto al notaio italiano dalla società stessa. Alla relativa istanza

deve essere allegata una notevole serie di documenti, tra i quali spiccano:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa da tutte le società partecipanti all'operazione, attestante che è iniziata la prescritta procedura di negoziazione, qualora almeno una delle società partecipanti alla fusione applichi un regime di partecipazione dei lavoratori;
- quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società non soggetta alla legge italiana, le certificazioni relative all'esistenza, o meno, di debiti della società italiana nei confronti di amministrazioni o enti pubblici; si tratta, ad esempio, di debiti nei confronti dell'Agenzia delle entrate, di debiti previdenziali e premi assicurativi, di sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, di debiti per la restituzione di benefici pubblici localizzati e di debiti aventi a oggetto la restituzione di aiuti di Stato;
- quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società non sog-

getta alla legge italiana, la prova di aver soddisfatto o garantito i pretesi debiti per la restituzione di benefici pubblici localizzati e i debiti aventi a oggetto la restituzione di aiuti di Stato.

Il certificato preliminare deve essere rilasciato dal notaio "senza indugio" e comunque, di regola, entro 30 giorni e in esso il notaio deve testualmente attestare «il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione». Al fine di effettuare tale attestazione, il notaio deve verificare, in particolare:

- l'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese italiano della decisione dei soci della società italiana di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e il decorso del termine per l'opposizione dei creditori;
- l'adempimento della normativa inerente al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione;
- l'assolvimento (quando la società incorporante non è italiana) da parte della società italiana incorporata dell'obbligo di dimostrare, mediante le prescritte certificazioni, di non avere determinati debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti.

Più in generale spetta al notaio italiano di attestare l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società italiana che richiede il rilascio del certificato preliminare; e il fatto che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione transfrontaliera non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione Europea o della legge italiana e non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana (è, quest'ultima, la c.d. "clausola anti-abuso").

# Dopo la stipula dell'atto scatta l'iscrizione al Registro imprese

### La conclusione

La procedura cambia a seconda che l'incorporata sia italiana o straniera

### Angelo Busani

La stipula dell'atto di fusione (che deve essere confezionato nella forma dell'atto pubblico) e il rilascio del certificato definitivo, sottoposti alla prescritta pubblicità nel Registro delle imprese, costituiscono il punto finale del procedimento di fusione cross-border.

La firma dell'atto di fusione presuppone l'avvenuto rilascio dei certificati preliminari, i quali, a loro volta, hanno come presupposto l'approvazione, da parte dell'assemblea, del progetto comune e l'assenza di opposizioni alla fusione da parte dei creditori. Il rilascio del certificato preliminare, infatti, non può essere effettuato prima del decorso di 90 giorni dalla data di deposito nel Registro delle Imprese del progetto comune, che è appunto il termine concesso ai creditori per opporsi all'operazione.

Non occorre attendere i 90 giorni se vi consentono i creditori o se la società deposita presso una banca il denaro occorrente per pagare i creditori oppure se una società di revisione assevera che la società si trova in una situazione che non rende necessaria la costituzione di garanzie a tutela dei creditori. In caso di opposizione, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, il tribunale può disporre che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

### Società italiana incorporante

Se è una società italiana a incorporare una società straniera, il notaio italiano stipula l'atto di fusione previa acquisizione del certificato preliminare emanato dall'autorità straniera e previo rilascio del proprio certificato preliminare (e provvedendo, successivamente alla stipula dell'atto di fusione, al rilascio dell'attestato di eseguito controllo di legalità, detto anche certificato "finale" o "definitivo").

Il certificato definitivo deve essere emesso dal notaio italiano entro 30 giorni dal ricevimento delle delibere di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e dei certificati preliminari relativi a ciascuna delle società partecipanti alla fusione; entro 30 giorni dalla data della sua stipula, l'atto di fusione, unitamente ai certificati preliminari e al certificato definitivo, deve essere depositato nel Registro delle Imprese competente in ragione della sede della società italiana.

### Società italiana incorporata in società straniera

Quando la società incorporante sia straniera:

- se la competente autorità straniera (una volta acquisito il certificato preliminare del notaio italiano e rilasciato il certificato preliminare di sua competenza) proceda con atto pubblico, se ne deve fare deposito presso il notaio italiano, unitamente al certificato definitivo redatto dall'autorità straniera stessa, affinché il tutto sia a sua volta depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese italiano (entro 45 giorni dal rilascio del certificato definitivo); la società italiana verrà però cancellata dal Registro delle Imprese italiano solo quando il Registro italiano riceverà notizia, dal competente Registro straniero, dell'intervenuta presa di efficacia della fusione;
- se la competente autorità straniera non proceda con atto pubblico, l'atto pubblico di fusione deve essere stipulato dal notaio italiano (una volta acquisito il certificato preliminare dell'autorità straniera); effettuata la stipula dell'atto di fusione, il notaio italiano emette il proprio certificato preliminare affinché esso sia acquisito dall'autorità straniera e questa possa, infine, rilasciare il certificato definitivo; il certificato definitivo dell'autorità straniera deve poi essere trasmesso al notaio italiano il quale, unitamente all'atto di fusione, ne fa deposito presso il Registro Imprese ove è iscritta la società italiana; la società italiana verrà però cancellata dal Registro delle Imprese italiano solo quando il Registro italiano riceverà notizia, dal competente Registro straniero, dell'intervenuta presa di efficacia della fusione.

### IL BRIS

#### Il sistema di interconnessione

La normativa sulla fusione cross-border prevede che tutto il predetto scambio di documenti occorrenti al procedimento di fusione avvenga mediante il Business Registers Interconnection System e cioè un sistema di interconnessione tra i Registri delle società che operano nei singoli Stati.

L'esperto risponde  
Più veloce.  
Sempre autorevole.

24 ORE PROFESSIONALE

160° ANNIVERSARIO | Il Sole 24 ORE

**TRIBUNALE DI FIRENZE**  
CONC. PREV. N. 61/14 R.F.

Comune di Firenze (FI).

**Lotto 1 - Via di Scandicci, 137/139** (in perizia num. identificativo 3.2.1). Piena propr. su n.24 alloggi di varie metrature in locazione permanente a canone concordato, oltre cantine e posti auto. **Prezzo base: Euro 1.491.750,00 (Offerta Minima Euro 1.267.988,00)** in caso di gara **aumento minimo Euro 50.000,00**. Deposito cauzionale 10% del prezzo offerto.

**Lotto 2 - Via Alberto Arnoldi, civ. 6/A2-6/A3** (in perizia num. identificativo 3.2.4 - integrazione 3.1.7.7). civ. 6/ A2-6/ A3. Piena propr. su n. 23 alloggi di varie metrature in locazione permanente a canone concordato, oltre n° 7 posti auto liberi. **Prezzo base: Euro 1.956.870,00. (Offerta Minima Euro 1.663.340,00)** in caso di gara **aumento minimo Euro 50.000,00**. Deposito cauzionale 10% del prezzo offerto.

Vendita senza incanto: **20/11/2025 ore 09:30**, innanzi al Not. incaricato Dott. Filippo Russo c/o il proprio studio in Firenze, via Bezzecca n.18, mediante la Rete Aste Notarili-RAN, servizio telematico predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it). Deposito offerte entro le ore 12:00 del 19/11/2025 presso il suddetto studio o, previo appuntamento telefonico, presso uno dei Notai Periferici individuati sul sito [www.notariato.it](http://www.notariato.it). Maggiori info presso il liquidatore Giudiziale Dott.ssa Lilia Zanotti, tel. 055.485965/055.582772 e-mail [zanotti@dinonet.it](mailto:zanotti@dinonet.it) e su [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) e [www.astegudiziarie.it](http://www.astegudiziarie.it) (Cod. **A4311903, A4311904**).

**TRIBUNALE DI MILANO**  
BURGEZ S.R.L. in Liquidazione Giudiziale  
Tribunale di Milano R.G. n. 318/2025 - Sentenza n. 400 del 28 maggio 2025  
[www.astebook.it](http://www.astebook.it)

La Curatrice avvisa del farsi luogo alla vendita del Ramo d'Azienda Burgez s.r.l. e delle quote pari al 100% di Burgez Italia s.r.l., operante nel settore della ristorazione veloce con preparazione di cibi da asporto, in particolare alla produzione e commercializzazione di hamburger in stile "smash", panini, patatine e bevande. **Ramo Azienda prezzo base € 940.000,00 - Quote prezzo base in stile € 10.000,00**

L'asta si terrà il **giorno 29 Agosto 2025 dalle ore 10.00 alle ore 12.00** in modalità telematica sulla piattaforma del soggetto specializzato [www.astebook.it](http://www.astebook.it)

Il deposito delle offerte telematiche dovrà pervenire entro il **giorno 28 Agosto 2025 alle ore 12.00 a partire dal giorno 25 Luglio 2025**.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Società commissionaria - Astebook S.r.l. - offerte@pec.astebook.it

**PARTNER 24 ORE QUALITÀ**

Il Sole **24 ORE**

## La qualità non si dichiara. Si certifica.

Partner24 ORE Qualità certifica il possesso dei requisiti che connotano lo studio professionale che eroga servizi di qualità. La certificazione si basa su standard definiti da Il Sole 24 Ore in collaborazione con CEPAS, Società di Bureau Veritas in Italia.